



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 22 luglio 2019

DETERMINAZIONE N. 80/ANA: IMPRESE CANCELLATE D'UFFICIO: RINUNCIA AL CREDITO PER DIRITTO ANNUALE. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL REGISTRO DEL 1 SETTEMBRE 2015, 14 SETTEMBRE 2015, 18 SETTEMBRE 2015, 26 SETTEMBRE 2015, 29 SETTEMBRE 2015, 9 NOVEMBRE 2015, 25 NOVEMBRE 2015, 27 NOVEMBRE 2015, 30 NOVEMBRE 2015, 4 DICEMBRE 2015, 16 DICEMBRE 2015, 18 DICEMBRE 2015, 31 DICEMBRE 2015, 27 GENNAIO 2016, 29 GENNAIO 2016, 9 FEBBRAIO 2016, 23 FEBBRAIO 2016, 1 APRILE 2016, 15 APRILE 2016, 23 APRILE 2016, 14 MAGGIO 2016, 10 AGOSTO 2016 E 7 OTTOBRE 2016. DETERMINAZIONE N. 01/19/CONSORZI DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

visto l'art. 34 del d.l. del 22 dicembre 1981, n. 786 convertito nella legge del 26 febbraio 1982, n. 51 riguardante l'istituzione del diritto camerale a carico delle imprese iscritte in albi e registri camerali;

visto l'art. 18 della legge 580/93;

visto il d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" in vigore dal 19 ottobre 2004;

vista la propria determinazione n. 139/Ana del 31 dicembre 2012 relativa procedura di cancellazione d'ufficio e inibizione iter sanzionatorio inerente il diritto annuale, con la quale è stata disposta l'inibizione, contestualmente all'apertura dei protocolli di cancellazione d'ufficio, dell'iter sanzionatorio relativo al diritto annuale a partire dall'anno 2010;

visto l'art. 2490 c.c. "Bilanci in fase di liquidazione", ultimo comma, che prevede per le società di capitali, che "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495.";

considerato che il d.p.r. 247/2004 prevede che dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'introito del diritto annuale, maturato a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione, e che la determinazione di non procedere alla riscossione è motivata

con comunicazione al competente Collegio dei Revisori dei Conti;

preso atto che l'avvio di una procedura di cancellazione, nel rispetto della legge 241/90, con la conseguente apertura del relativo protocollo, inibisce normativamente la maturazione di ulteriori annualità di diritto annuale;

tenuto conto che l'Ente deve decidere anche se rinunciare al credito per diritti maturati antecedentemente all'apertura del protocollo e al conseguente avvio della procedura di cancellazione d'ufficio;

ricordato che nella riunione tenutasi il 9 febbraio 2005 con i Revisori dei Conti congiuntamente all'Ispettore del Ministero dell'Economia sono stati condivisi i principi che sono alla base del presupposto per l'esigibilità del diritto annuale, ossia che non è sufficiente l'iscrizione dell'impresa al registro delle imprese ma è anche necessaria la sua effettiva esistenza e la reale possibilità di riscossione del credito vantato;

ricordato, altresì, che nella suddetta riunione si è stabilito di procedere alla redazione di elenchi relativi ai soggetti da cancellare, di assoggettare questi elenchi al controllo a campione casuale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e che, una volta adottati i controlli a campione, si sarebbe potuto predisporre la determinazione dirigenziale di rinuncia al credito;

ricordato che è stato rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti a fine 2016;

considerato che la procedura fino ad oggi seguita dall'ufficio è stata presentata agli attuali Revisori dei Conti durante la riunione del 4 maggio 2017 e che gli stessi hanno condiviso presupposti e modalità operative;

considerato, altresì, che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 15 luglio 2019 ha verificato a campione le posizioni elencate negli allegati B e C, parti integranti del presente provvedimento, ed in particolare quelle relative alle imprese:

- Projectline di Rossetti Carlo e C. sas, n. Rea 329776
- Il Diamante di Massetti Daniele Antonio & C. S.A.S., n. Rea 353086
- Com.Ri. S.A.S. di Pelizzoni Benito e C., n. Rea 405391
- Aurora di Khan Saydul Haque e C. S.A.S., n. rea 351890

visto i decreti di cancellazione del Giudice del Registro datati 1 settembre 2015, 14 settembre 2015, 18 settembre 2015, 26 settembre 2015, 29 settembre 2015, 9 novembre 2015, 25 novembre 2015, 27 novembre 2015, 30 novembre 2015, 4 dicembre 2015, 16 dicembre 2015, 18 dicembre 2015, 31 dicembre 2015, 27 gennaio 2016, 29 gennaio 2016, 9 febbraio 2016 ,23 febbraio 2016 ,1 aprile 2016, 15 aprile 2016, 23 aprile 2016, 14 maggio 2016,10 agosto 2016 e 7 ottobre 2016;

vista la determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 01/19/CONSORZI del 18/03/2019;

considerato che con determinazione n. 96/Ad del 4 marzo 2003 si è provveduto a prendere atto dell'emissione dei ruoli relativi al diritto annuale per gli 1999, 2000 e 2001 (integrativo 2000) che presentavano un carico di ruolo così ripartito: per l'anno 1999 € 2.033.619,70, per l'anno 2000 € 2.081.484,33, per l'anno 2001 € 111.650,81;

considerato che con determinazione n. 66/Ad del 15 dicembre 2005 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2001 che presentava un carico di ruolo pari a € 1.974.673,27;

considerato che con determinazione n. 61/Ad del 13 dicembre 2006 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2002 che presentava un carico di ruolo pari a € 1.878.855,61;

considerato che con determinazione n. 95/Ad del 19 dicembre 2007 si è provveduto a prendere atto dell'emissione dei ruoli relativi al diritto annuale per gli 2003, 2004 e 2005 che presentavano un carico di ruolo così ripartito: per l'anno 2003 € 2.092.936,53, per l'anno 2004 € 2.388.243,69, per l'anno 2005 € 2.636.482,66;

considerato che con determinazione n. 112/Ana del 14 dicembre 2009 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2006 che presentava un carico di ruolo pari a € 3.254.053,71;

considerato che con determinazione n. 8/Ana del 3 febbraio 2011 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2007 che presentava un carico di ruolo pari a € 3.359.141,52;

considerato che con determinazione n. 148/Ana del 27 dicembre 2011 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2008 che presentava un

carico di ruolo pari a € 3.459.211,40;

considerato che con determinazione n. 147/Ana del 27 dicembre 2011 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2009 che presentava un carico di ruolo pari a € 3.686.732,30;

considerato che con determinazione n. 166/Ana del 10 dicembre 2013 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2010 che presentava un carico di ruolo pari a € 2.454.828,65;

considerato che con determinazione n. 139/Ana del 19 novembre 2014 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per gli anni 2010 e 2011 che presentava un carico di ruolo pari a € 2.825.076,39;

considerato che con determinazione n. 147/Ana del 2 dicembre 2014 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo integrativo relativo al diritto annuale per gli anni 2010 e 2011 che presentava un carico di ruolo pari a € 21.167,65;

considerato che con determinazione n. 139/Ana del 7 ottobre 2015 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per gli anni 2010, 2011 e 2012 che presentava un carico di ruolo pari a € 3.433.937,77;

considerato che con determinazione n. 164/Ana del 16 novembre 2015 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 che presentava un carico di ruolo pari a € 3.878.469,00;

considerato che con determinazione n. 126/Ana del 3 novembre 2016 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che presentava un carico di ruolo pari a € 4.233.495,84;

considerato che con determinazione n. 155/Ana del 15 novembre 2017 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 che presentava un carico di ruolo pari a € 2.736.937,19;

considerato che con determinazione n. 143/Ana del 20 novembre 2018 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 che presentava un carico di ruolo pari a € 2.850.638,84;

visto il d.l. del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2018 n.136;

considerato che l'ufficio provvederà alla predisposizione dei

necessari modelli (modulo unificato emissione provvedimenti altri enti) da inviare al concessionario al fine di bloccare la procedura di riscossione mediante ruoli;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha proposto di procedere alla rinuncia del credito per diritto annuale e condivisa la proposta in argomento per le motivazioni in premessa citate;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2019, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02/01/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di rinunciare all'introito per diritto annuale per la somma complessiva di € 48.379,61 così come risulta nell'allegato A, che forma parte integrante del presente atto;
- b) di prendere atto che i crediti per diritto annuale relativi agli anni dal 2000 al 2008 sono esauriti e che, pertanto, non è necessaria alcuna rilevazione contabile;
- c) di prendere atto che le rilevazioni contabili, riguardanti gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 saranno rese disponibili con l'importazione automatica dal programma Diana al programma Oracle, entrambi gestiti da Infocamere;
- d) di omettere la pubblicazione degli allegati "A", "B" e "C" nella sezione "trasparenza" del sito web camerale per tutela della riservatezza.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)